

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 439

[ID VIP 8110] - Parco fotovoltaico "Castellaneta 1" da realizzare nel comune di Castellaneta (TA), località "Terzo Dieci", di potenza complessiva pari a 28,75 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Castellaneta S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 124892 del 10.10.2022, acquisita in data 21.10.2022 al prot. n. 13188 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13569 del 28.10.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13674 del 03.11.2022, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 406674 del 16.07.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha formulato da ultimo le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 553540 del 11.11.2024, con la quale la Provincia di Taranto ha espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8110, **subordinatamente** alla verifica dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco fotovoltaico “Castellaneta 1” da realizzare nel comune di Castellaneta (TA), località “Terzo Dieci”, di potenza complessiva pari a 28,75 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “Castellaneta” S.r.l., **subordinatamente** alla verifica dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID VIP 8110.pdf -
2590b6674a06cdba8b59e27b6a465841b39a9c0ef71459fd47e5e211a929cd1d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID VIP:	8110
Intervento:	Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Castellaneta 1", della potenza pari a 28,75 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area, da realizzarsi nel comune di Castellaneta (TA), in località "Terzo Dieci".
Proponente:	CASTELLANETA S.R.L.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.Lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2</i>
Comune:	Castellaneta (TA)
	

1. Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete, con potenza di picco pari a 28.750,80 kW e potenza in immissione pari a 22.197,00 kW, e un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli di un'area sita nel comune di Castellaneta (TA). L'intervento sarà esteso su un'area di circa 63 ettari (tutti ricadenti in agro di Castellaneta), di cui 55,53 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico (interni alla recinzione) e la restante parte da destinarsi alla coltivazione di alberi di olivo su superficie complessiva 3,00 ettari e alla realizzazione di un prato polifita di leguminose su una superficie complessiva di 50 ettari circa.

Il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del comune di Castellaneta in provincia di Taranto in località "Terzo Dieci", ed è raggiungibile attraverso la strada provinciale SP8 da Nord-Ovest, la Strada Statale SS580 da Sud-Ovest e attraversando la strada provinciale SP10, adiacente all'area di intervento.

L'area si trova ad un'altitudine media di 45m s.l.m. e le coordinate geografiche che la individuano sono:

Latitudine: 40.496257°

Longitudine: 16.867747°

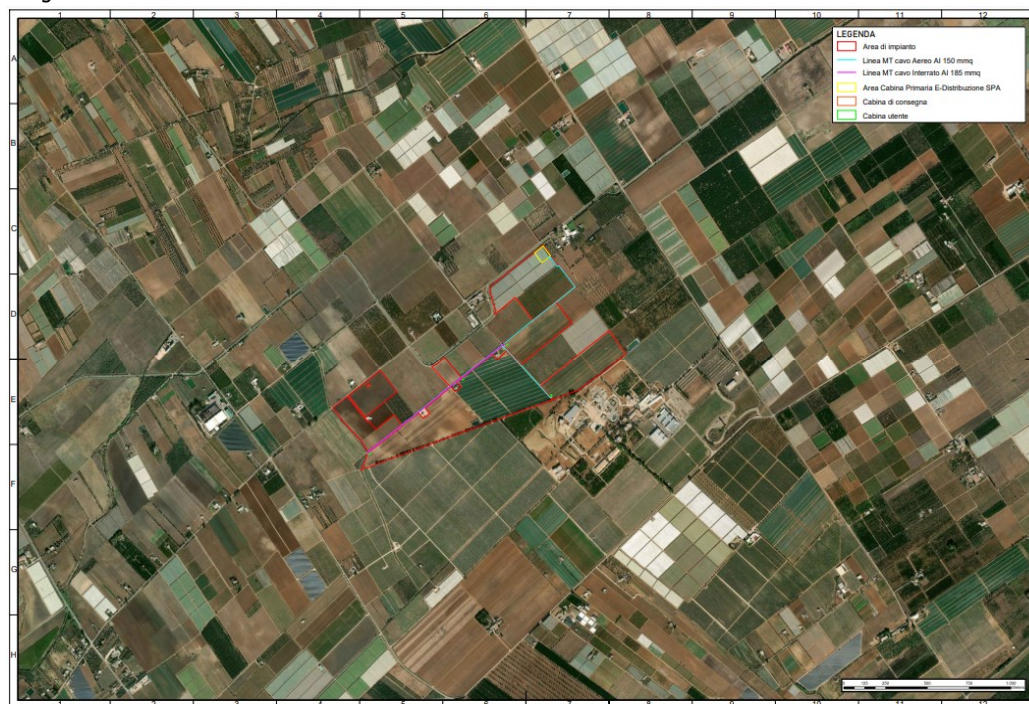


Figura 1 – Area impianto e cabina di consegna

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla rete con le modalità previste dal preventivo di connessione redatto da E-Distribuzione S.p.A. (codice pratica T0736770) il quale prevede il collegamento, tramite un cavidotto interrato in media tensione, di lunghezza pari a circa 1,9 km, ad una cabina primaria di nuova realizzazione, denominata Ginosa 150 RTN, da realizzare nel comune di Ginosa.

L'area che è stata scelta per l'ubicazione della Nuova Cabina Primaria E-Distribuzione è quella posta nel comune di Castellaneta (TA) al Foglio 112 particelle 356 e 190 nelle vicinanze dell'impianto di produzione. I terreni su cui insisterà l'impianto fotovoltaico, ricadono nel territorio comunale di Castellaneta (TA) e sono censiti al foglio 112 particelle 352, 353, 354, 355, 356, 190, 191, 192, 193, 220, 221, 280, 351, 476, 477, 475 e foglio 118 particelle 185, 186, 405, 85, 188, 197, 166, 187, 195, 14, 341, 255, 256, 257, 252 e 503.

Dagli elaborati prodotti dal proponente, si evince che l'area dell'impianto sorge su un terreno che viene tipizzato come "Contesto Rurale Multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria" (CRM.RA) nel PUG di Castellaneta approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 29/02/2016 e aggiornato alla Conferenza dei Servizi del 30/01/2018. Le NTA del PUG individuano tali aree all'art. 28.2/S:

1. Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente consolidata.
2. I CRM.RA sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario. In questi contesti, il PUG mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme. In queste aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni "di servizio ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.
3. Sono comunque consentiti modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti (contenuti entro minime percentuali e da consentirsi una tantum) per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.
4. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente. Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Castellaneta e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

Si riscontra che l'area dell'impianto risulta confinante con un'area (in verde lime nella mappa) tipizzata come *Contesto Rurale Speciale Turistico/Ricreativo* in cui si rileva, da un'indagine di tipo visivo su mappa, la presenza di diversi fabbricati che costituivano il *Parco Divertimenti Felifonte*, che risulta attualmente dismesso.

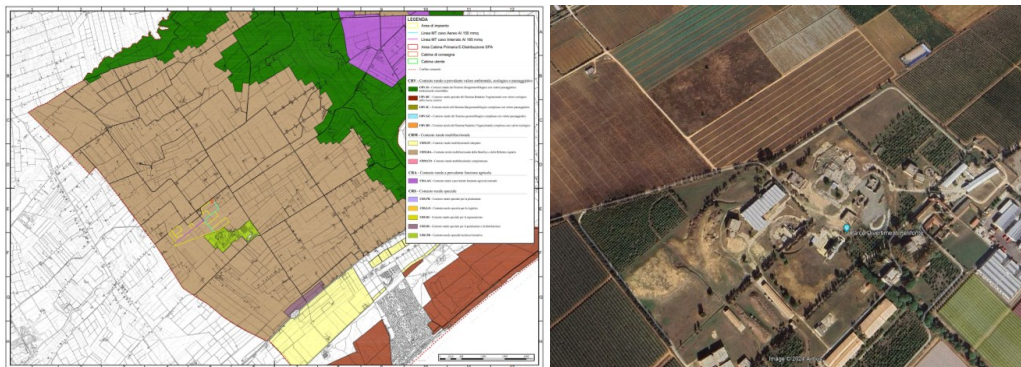


Figura 2 – Area impianto rispetto al PUG di Castellaneta particolare area parco divertimenti Felifonte

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);

- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3); si riscontra che l'area dell'impianto risulta confinante con un'area tipizzata come Contesto Rurale Speciale Turistico/Ricreativo del PUG di Catellaneta, in cui si rileva, da un'indagine di tipo visivo su mappa, la presenza di diversi fabbricati che costituivano il Parco Divertimenti Felifonte, che risulta attualmente dismesso;
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater).

Si segnala che l'impianto, dista circa di 800 m dal *Tratturello Palagianò – Bradano* identificato con il numero 77 e circa 550m dal *Tratturello Quero* identificato con il numero 78. Entrambi i tratturi sono di classe b) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2013 ossia rientrano tra le "aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico."

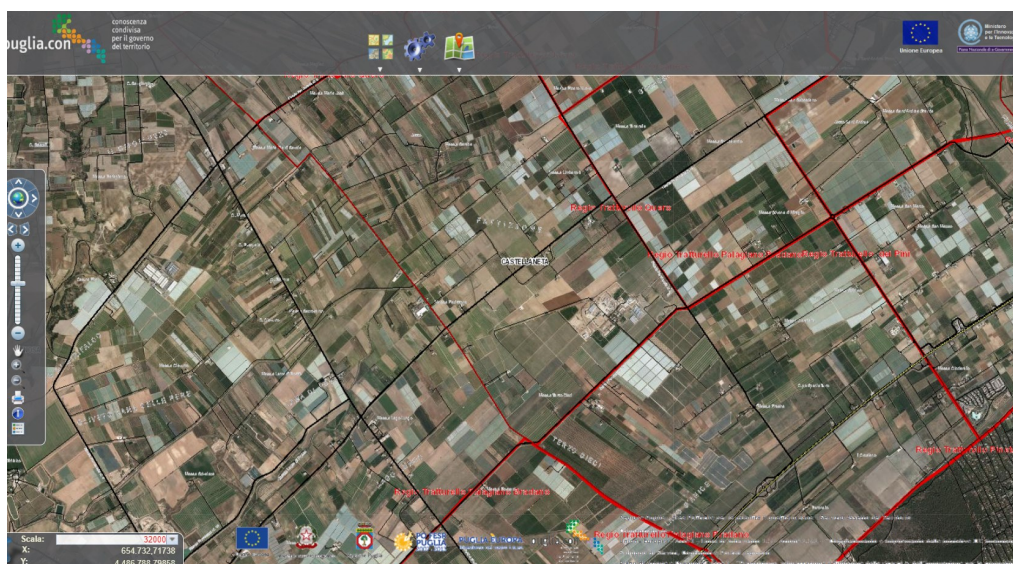


Figura 3 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/QuadroAssettoTratturiApprovato/index.html>

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

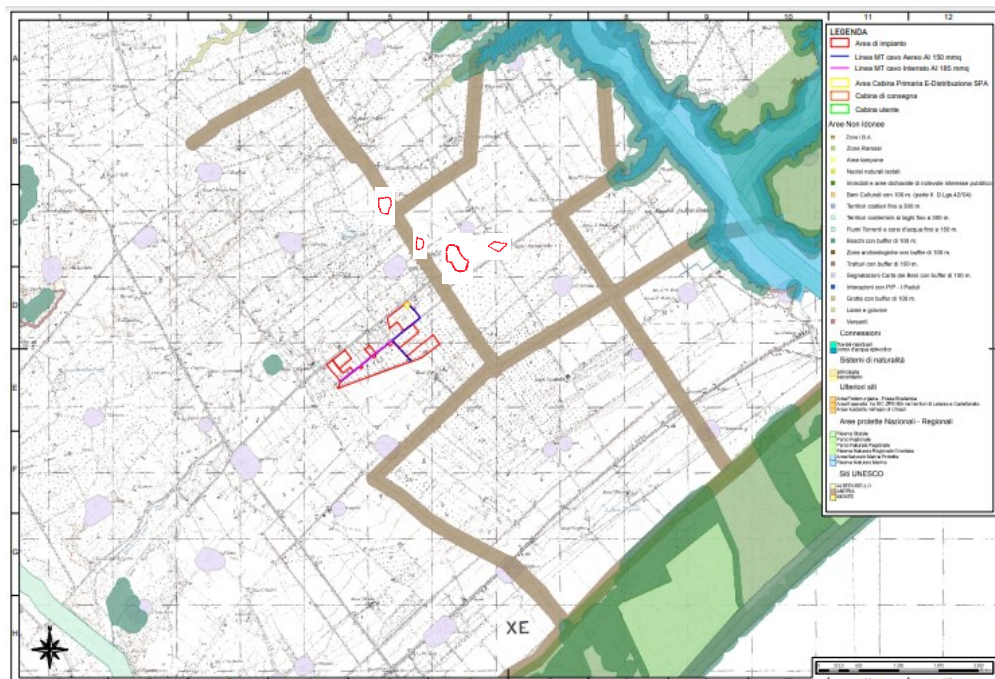


Figura 4 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È, invece, **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Per il sostegno dei moduli fotovoltaici sarà infatti utilizzato un inseguitore solare monoassiale (tracker) disposto lungo l'asse nord – sud dell'impianto fotovoltaico. L'inseguitore solare sarà in grado di ruotare secondo la direttrice est – ovest in funzione della posizione del sole.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente in un'area ad alta vocazione agricola;
- la messa a dimora di una fascia perimetrale di essenze tipiche del luogo, di altezza pari alla recinzione perimetrale quali opere di mitigazione;
- la coltivazione di alberi di olivo e di un prato polifita di leguminose.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario
La società CASTELLANETA S.R.L. non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo; trattasi infatti di una società di produzione di energia elettrica che nello specifico si occupa di "*sviluppo, realizzazione, esercizio e acquisizione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare*".

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie totale: 63 ettari;

Superficie occupata dall'impianto: 55.53 ettari

Superficie agricola: 53 ettari (*considerando 3 ettari di oliveto e 50 ettari di prato polifita*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,84$$

Parametro A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Superficie complessiva: 63 ettari

Superficie totale pannelli: non specificato, si suppone coincida con la superficie occupata dall'impianto 55.53 ettari

Parametro A.2): Requisito rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Nella relazione tecnica generale non si specifica nulla in merito a questo requisito.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente scheda.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati grafici non è possibile verificare l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker, né l'esistenza di una coltivazione agricola al di sotto dei moduli.

Parametro C: requisito non verificabile.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH
Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno che viene tipizzato come *"Contesto Rurale Multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria" (CRM.RA)* nel PUG di Castellaneta (TA) e unisce la coltivazione di alberi di olivo lungo la fascia perimetrale dell'area, la coltivazione di foraggio con prato polifita nelle aree tra i moduli e la produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- l'area dell'impianto ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021. Si segnala a tal proposito che l'impianto, dista circa di 800 m dal *Tratturello Palagiano – Bradano* identificato con il numero 77 e circa 600 m dal *Tratturello Quero* identificato con il numero 78. Entrambi i tratturi sono di classe b) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2013 ossia rientrano tra le *"aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico."* I tratturi, secondo la normativa vigente, sono considerati sottoposti a vincolo archeologico in virtù del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che ha sostituito la legge 1089/1939. Con Deliberazione Della Giunta Regionale 2 maggio 2019, n. 819, Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7, è stato approvato in via definitiva il Quadro di Assetto dei Tratturi;
- il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c;
- l'impianto rispetta i requisiti A1 e A2 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici;
- si riscontrano interferenze dirette con beni e aree tutelate in corrispondenza del tracciato del cavidotto interrato in MT che collega l'impianto alla stazione Ginosa 150RTN ed in particolar modo relativamente *alle Componenti idrologiche: Bene Paesaggistico - Fiumi e torrenti, acque pubbliche;*
- si riscontra che l'area dell'impianto risulta confinante con un'area tipizzata come *Contesto Rurale Speciale Turistico/Ricreativo* del PUG di Castellaneta, in cui si rileva la presenza di diversi fabbricati che costituivano il *Parco Divertimenti Felifonte*, che risulta attualmente dismesso.

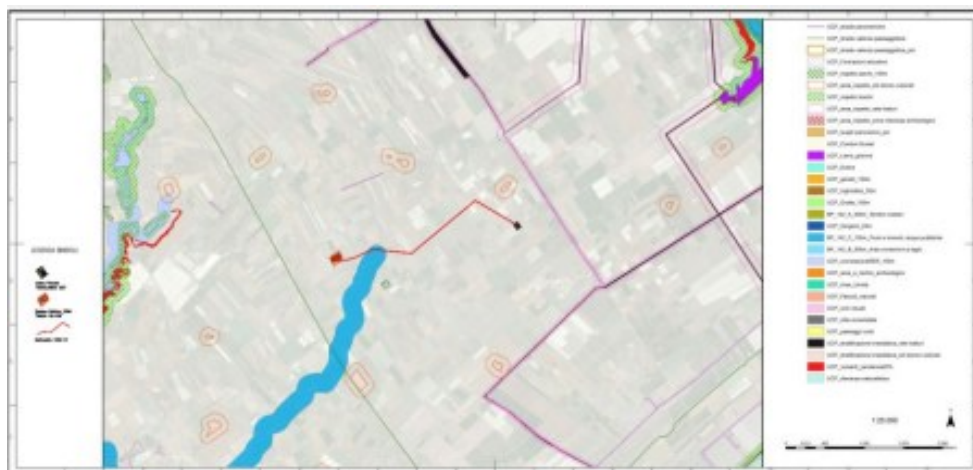


Figura 5 – Interferenza cavidotto con il Bene Paesaggistico - Fiumi e torrenti, acque pubbliche

